

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, MERLIN e SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1959

Norma interpretativa dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 1, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, prevede la possibilità di opporsi alla proroga legale dei contratti, verbali o scritti, di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto, stipulati con manuali coltivatori, nel caso in cui il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie il cui piano sia stato già dichiarato attuabile ed utile, ai fini della produzione agraria, dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

In sede di attuazione di detta norma si sono verificati inconvenienti per il fatto che nel rilascio del certificato, da parte dell'Ispettorato compartimentale, non sempre si è sufficientemente tenuto conto dell'interesse generale cui si ispira, con evidenza, la deroga al diritto soggettivo alla proroga.

Il rimedio al vizio di merito del predetto certificato potrebbe essere offerto dal ricorso gerarchico al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in forza del principio gene-

rale sancito nell'articolo 5 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, per il quale, salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso ricorso, in via gerarchica, alle autorità superiori. Per quel che concerne, in particolare, i certificati in esame, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 23 marzo 1955, nella causa Lanza contro Ministero dell'agricoltura e delle foreste, afferma testualmente « non v'ha dubbio che gli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura siano organi periferici gerarchicamente dipendenti dall'Amministrazione centrale e che quindi i loro provvedimenti siano impugnabili in via gerarchica avanti il Ministero... ».

Non sembra che possano esservi fondati dubbi sull'esattezza di questo orientamento. Senonchè da qualche anno, in diversi casi di ricorsi presentati da coltivatori esposti allo sfratto a seguito dei certificati degli Ispettorati compartimentali agrari, è mancata la presa in considerazione da parte dell'Amministrazione centrale, con grave pregiudici-

zio degli interessi delle imprese contadine. Per ovviare ai lamentati inconvenienti si presenta l'unito disegno di legge che nel suo articolo unico tende ad eliminare ogni perplessità e dubbio di interpretazione stabilendo, in modo esplicito, che la certificazione dell'Ispettorato compartimentale agrario, deve tener conto, nell'accertare l'utilità e attuabilità delle progettate trasformazioni, dell'interesse generale della produzione agraria, al quale non può negarsi il potere-dovere di assicurare una retta ed uniforme

applicazione di una potestà pubblica il cui esercizio è determinato per la vita di un diritto soggettivo, quale quello alla proroga dei contratti.

Trattasi di coordinare in forma inequivocabile l'azione dei singoli nell'importante settore delle trasformazioni agrarie, eliminando ogni possibilità di ripieghi e di mancate attuazioni mentre i problemi incalzano e la loro realtà porta a sacrificare i diritti in atto dei terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, è modificata come appresso:

« se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile ed utile — tenuto conto dell'interesse generale della produzione agraria — dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, il quale fissa il termine entro cui devono essere compiute le opere di trasformazione.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riesamina, su ricorso di chi vi ha interesse, i certificati rilasciati dagli Ispettorati compartimentali, a termini della presente lettera *b*), e decide con suo decreto ».